



*Roma, 2 marzo 2000*  
Prot. n. DCAPV/110/00  
AC/tg

Alle Imprese di armamento  
delle navi in servizio  
di cabotaggio

### **CIRCOLARE N. 8/2000**

**OGGETTO: Legge n. 552/99 – Sgravi contributivi per il servizio di cabotaggio.**

Si fa seguito alla circolare n. 3/2000 del 25 gennaio 2000 di pari oggetto per fornire ulteriori istruzioni e chiarimenti sulle procedure da seguire ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 9 della Legge 28 dicembre 1999 n. 522.

In riferimento a quanto indicato ai punti 1) e 2) della citata circolare, si precisa che le imprese di armamento possono presentare alle competenti Sedi Compartimentali di questo Istituto, presso le quali sono iscritte le navi assicurate, in sostituzione della richiesta di certificazione, anche per l'anno 1999, autocertificazione ai sensi della legge n. 15/68 e successive modificazioni e integrazioni e dell'art. 2 del Regolamento approvato il 22 dicembre 1998.

Detta dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa di armamento e accompagnata da fotocopia di valido documento di riconoscimento, dovrà attestare i nominativi dei marittimi iscritti nel turno particolare e la loro nazionalità (italiana o comunitaria), il tipo di navigazione effettuata (passeggeri, merci, misto o di crociera) e lo svolgimento del servizio di cabotaggio marittimo nazionale per almeno il 50 per cento dell'impiego



complessivo della nave sia per l'anno 1999 che per l'anno 2000 (per il 2000 in via previsionale).

Si rammenta che il beneficio dello sgravio riguarda solo i premi e contributi dovuti per legge e, pertanto, non va applicato ai premi relativi alle prestazioni integrative o supplementari previste dai contratti collettivi o aziendali di lavoro ed assicurate con questo Istituto.

Si fa presente anche che restano escluse dall'applicazione dello sgravio le navi adibite ai servizi ausiliari della navigazione, come il rimorchio, il pilotaggio e il bunkeraggio, in quanto non adibite al servizio di cabotaggio quale previsto dalla legge n. 522/99.

Si precisa, infine, che, come già comunicato con la circolare n. 15/98 del 31 luglio 1998 per le navi iscritte nel Registro internazionale, rientra nello sgravio la contribuzione afferente il periodo di riposo a terra del personale in continuità di rapporto di lavoro, avente natura compensativa dei riposi non usufruiti a bordo delle navi in servizio di cabotaggio. I successivi periodi retribuiti a terra in posizione di continuità sono, ovviamente, esclusi dal beneficio.

Si informano le imprese destinatarie della presente circolare che gli eventuali crediti emergenti per l'anno 1999, debitamente documentati dalla certificazione richiesta o dalla dichiarazione sostitutiva, possono essere compensati, sotto la personale responsabilità del titolare o legale rappresentante dell'impresa, con quanto dovuto per l'anno 2000, fino alla concorrenza del debito contributivo e nell'ambito della medesima gestione (infortuni – malattia); non è ammessa, quindi, la compensazione tra debiti e crediti delle due diverse gestioni.

Si acclude alla presente lo schema della dichiarazione sostitutiva, utilizzabile dalle imprese interessate,



da inviare contestualmente alla Sede Compartimentale di questo Istituto competente per l'assicurazione (Genova – Napoli - Trieste – Palermo) ed all'Autorità marittima del porto di iscrizione della nave.

IL DIRETTORE GENERALE  
*Maria Clotilde Calamita*